

Domande&Risposte

Premessa

In questo documento si riportano le risposte alle domande più frequenti o significative che sono state poste agli uffici di Regione Lombardia per la presentazione della domanda di contributo nell'ambito del bando Smart Mobility Data Driven.

Si precisa che le risposte hanno carattere generale e riconducono ai paragrafi attinenti del Bando. Trattandosi di una procedura selettiva non è, infatti, possibile fornire risposte puntuali su quesiti specifici per non determinare indebite differenze di trattamento tra i partecipanti.

A fini collaborativi si suggerisce tuttavia di arricchire le domande e il progetto con informazioni il più dettagliate possibile a sostegno della coerenza con i requisiti di ammissibilità e con le finalità riportati nel Bando facendo riferimento, a titolo non esaustivo, alla legislazione vigente, a norme tecniche di settore, al Codice civile o ai principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità.

Per porre quesiti relativi al bando occorre scrivere a: smartmobility@regione.lombardia.it

*Integrazioni o modifiche rispetto alla versione precedente sono riportate **in verde***

Data aggiornamento: 10/6/2024

A.3 "Soggetti beneficiari"

A.4 "Partner esterni"

Q1	<i>Cosa si intende per soggetto aggregato e qual è la differenza rispetto a beneficiario e partner esterno?</i>
R1	<p>Per beneficiario si intende il soggetto che viene ammesso, selezionato e finanziato; in sostanza è il destinatario del contributo economico erogato da Regione Lombardia.</p> <p>Il paragrafo A.3 "Soggetti beneficiari" dispone che: <i>"Possono presentare domanda le amministrazioni pubbliche e i soggetti pubblici, anche in forma aggregata, selezionati nella FASE 1 di Manifestazione di interesse, elencati nell'Allegato 1) "Elenco dei soggetti ammessi alla FASE 2" di cui al Decreto n. 1124 del 31/01/2023 del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione disponibile su Bandi e Servizi tra gli allegati. "Ogni soggetto beneficiario può partecipare con una sola domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che si presenti in forma individuale o aggregata".</i></p> <p>Si stabilisce quindi che tutti i soggetti elencati nell'Allegato 1 di cui sopra, indipendentemente che siano capofila o aggregati, possono rispondere al Bando e quindi potenzialmente essere soggetti beneficiari del contributo.</p> <p>Al medesimo paragrafo viene inoltre chiarito che è facoltà di ciascun soggetto beneficiario concorrere con risorse proprie e ruolo diverso dal fornitore alla realizzazione di altri progetti, diversi da quello per cui presenta domanda.</p>

	<p>È altresì specificato che l'elenco dei soggetti ammessi, singoli e aggregati, non costituisce indicazione preordinata e vincolante per le modalità di aggregazione nella FASE 2, che possono pertanto variare rispetto alla prima fase.</p> <p>Il paragrafo A.4 "Partner esterni", che delinea la diversa figura del Partner esterno, chiarisce che <i>"È ammessa la presenza di partner esterni, sia pubblici che privati, non ricompresi nell'elenco dei soggetti beneficiari e diversi dai fornitori, qualora concorrano alla realizzazione del progetto con risorse proprie e abbiano sede operativa in Lombardia. Tali soggetti esterni non possono presentare domanda di partecipazione né in alcun modo essere beneficiari del contributo, anche indirettamente"</i>.</p> <p>Nel caso in cui i partner esterni appartengano alle tipologie specificate al medesimo paragrafo A.4, la loro presenza può dare diritto al punteggio di premialità indicato al paragrafo C3.c.</p> <p>Pertanto, un soggetto facente parte dell'Elenco dei soggetti ammessi alla FASE 2 di cui al Decreto n. 1124/2023 potrà sia partecipare al bando in qualità di beneficiario, come capofila oppure come soggetto aggregato, sia concorrere come partner esterno, con risorse proprie e ruolo diverso dal fornitore, alla realizzazione di altri progetti diversi da quello per cui presenta domanda.</p> <p>Un soggetto non facente parte di tale Elenco, al contrario, potrà esclusivamente contribuire ad uno o più progetti nel diverso ruolo di partner esterno.</p>
	Rilascio risposta: 10/06/2024

B3 - Spese ammissibili

Q1	<i>É possibile rendicontare i costi sostenuti per ore/uomo, ad esempio relative al project manager?</i>
R1	<p>No, non è possibile rendicontare spese del personale in quanto spese di tipo corrente, tipologia espressamente dichiarata non ammissibile alla pag. 11 par. B3 del Bando.</p> <p>Ricordiamo, infatti, che sono considerate ammissibili all'agevolazione <u>esclusivamente</u> le spese di investimento, ossia quelle relative a immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte nel conto patrimoniale del soggetto beneficiario, che incrementano il patrimonio pubblico e corrispondono alle definizioni delle lettere b), c), d) di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 di seguito riportate: b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale.</p>
	Rilascio risposta: 10/06/2024

Q2	<i>Sono ammissibili le spese relative ai costi di comunicazione?</i>
R2	<p>No, non è possibile rendicontare i costi di comunicazione in quanto tipologia espressamente dichiarata non ammissibile alla pag. 11 par. B3 del Bando.</p> <p>Ricordiamo, infatti, che sono considerate ammissibili all'agevolazione <u>esclusivamente</u> le spese di investimento, ossia quelle relative a immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte nel conto patrimoniale del soggetto beneficiario, che incrementano il patrimonio pubblico e corrispondono alle definizioni delle lettere b), c), d) di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 di seguito riportate: b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale.</p>
	Rilascio risposta: 10/06/2024

Q3	<i>Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di software?</i>
R3	<p>Non è possibile rispondere univocamente a questa domanda poiché la risposta dipende dalla natura dell'acquisto e dal conseguente inquadramento contabile/fiscale.</p> <p>Per l'inquadramento si rimanda quindi a quanto specificato al Paragrafo B3 del Bando, laddove si specifica che "Sono ammissibili all'agevolazione esclusivamente spese di investimento, ossia spese relative a immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte nel conto patrimoniale del soggetto beneficiario, che incrementano il patrimonio pubblico e corrispondono alle definizioni delle lettere b), c), d) di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350".</p> <p>Nel caso in oggetto, occorre in particolare verificare che la spesa sia coerente con la lettera d) "oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale". Ciò implica verificare che tale spesa abbia i requisiti per essere capitalizzata nel Conto Patrimoniale della società ai sensi del D.lgs 118/2011 e dei principi contabili OIC.</p> <p>L'ammissibilità al contributo verrà verificata in fase di rendicontazione, e, nel caso di specie, verrà verificato che ad ogni fattura corrisponda un buono di carico nel registro dei beni ammortizzabili (par. D.1.a <i>Obblighi generali dei soggetti beneficiari</i>).</p>
	Rilascio risposta: 10/06/2024

Q4	<i>Tra le spese non ammissibili si fa riferimento a quelle che "ricadono nel contratto di servizio di trasporto pubblico o comunque nella disciplina del TPL ai sensi della l.r. 6/2012 o del Reg UE 1370/2007": si intende quindi escludere le spese sostenute dalle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico in esecuzione dei contratti di servizio?</i>
R4	Sì, la disposizione del Bando intende escludere le spese sostenute dalle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico in esecuzione dei contratti di servizio. La condizione di non ammissibilità di tali spese è conseguenza del regime di non aiuto di Stato dichiarato al precedente articolo B.1. Il contributo, salvo eventuale diverso inquadramento delle fattispecie progettuali non prevedibili ex ante, è qualificato in regime di "non aiuto di Stato" ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01, e pertanto gli interventi non devono produrre un vantaggio competitivo rispetto a eventuali soluzioni di mercato esistenti né incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea.
	Rilascio risposta: 10/06/2024

D1 - Obblighi dei soggetti beneficiari

Q1	<i>Cosa significa che il beneficiario è tenuto "a non svolgere attività economica con i beni, le opere e i servizi finanziati fino alla data di deposito della rendicontazione finale o, in caso di aggregazione, per la durata dell'Accordo di aggregazione"?</i>
R1	<p>Questo obbligo è specificato al paragrafo D.1, lettera b) del Bando ed è conseguenza del regime stabilito al paragrafo B.1 laddove il contributo, salvo eventuale diverso inquadramento delle fattispecie progettuali non prevedibili ex ante, è qualificato in regime di "non aiuto di Stato" e pertanto gli interventi non devono produrre un vantaggio competitivo rispetto a eventuali soluzioni di mercato esistenti né incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea, dovendo avere carattere locale rivolto prioritariamente ad operatori, pubbliche amministrazioni e utenti locali, e i progetti devono rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avere carattere locale rivolto prioritariamente ad operatori, pubbliche amministrazioni e utenti locali; • essere proposti da amministrazioni e soggetti pubblici a favore delle proprie finalità programmatiche nonché a favore di tutti i cittadini senza discriminazioni; • non produrre vantaggi competitivi nemmeno indirettamente ad attività economiche in modo selettivo; • mettere a disposizione i dati generati dal progetto in forma aperta e fruibile da qualsivoglia impresa nonché soggetto interessato a utilizzare tali dati; • generare dati fruibili dalle amministrazioni pubbliche per programmare e migliorare i servizi di trasporto pubblico e più in generale di mobilità secondo i propri fini istituzionali. <p>Si precisa infine che la nozione di "attività economica" va intesa ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 come "qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato".</p>
	Rilascio risposta: 10/06/2024

Q2	<i>Cosa si intende che il beneficiario è tenuto “a garantire che il finanziamento pubblico dell’attività non economica è nettamente separato da eventuali altre attività a carattere economico connesse all’investimento e che i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati”?</i>
R2	<p>Questo obbligo è specificato al paragrafo D.1, lettera c) del Bando ed è conseguenza del regime stabilito al paragrafo B.1 laddove il contributo, salvo eventuale diverso inquadramento delle fattispecie progettuali non prevedibili ex ante, è qualificato in regime di “non aiuto di Stato” (vedasi quindi anche la precedente risposta R1).</p> <p>Per rispettare tale obbligo deve essere possibile, ad esempio tramite specifico sistema di contabilità gestionale aziendale, dimostrare la separazione di costi/ricavi/finanziamenti dell'intervento a valere sul Bando “Smart Mobility Data Driven” rispetto ai costi/ricavi/finanziamenti delle altre attività economiche svolte dal soggetto beneficiario.</p> <p>Ciò al fine di poter verificare anche il rispetto dell’obbligo di cui alla lettera b) che prevede di “non svolgere attività economica con i beni, le opere e i servizi finanziati (...)”.</p>
	Rilascio risposta: 10/06/2024